



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario, <i>relatore</i>
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

vista la richiesta di parere avanzata dal Comune di Poggiorsini (BA),  
assunta al protocollo di Segreteria di questa Sezione n. 6460 del 21.12.2022;

udito il relatore dott.ssa Daniela Piacente nella camera di consiglio del 24  
gennaio 2023 convocata con ordinanza n. 1/2023.

Premesso in

#### **FATTO**

Il Sindaco di Poggiorsini, premesso che a seguito di procedimento penale  
avviato nel 2017 a carico del Vicesindaco allora in carica, per i reati di cui agli artt.  
318 e 321 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione dell'11.05.2020 del GIP di  
Brindisi, il legale incaricato avanzava richiesta di pagamento dei relativi  
compensi, chiedeva di conoscere se, ai sensi dell'art. 86, comma 5, del d.lgs. 18  
agosto 2000, come sostituito dall'art. 7-bis, comma 1, d.l. 19 giugno 2015, n.78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, ai fini della rimborsabilità delle spese legali:

1. *«è da ritenersi sussistere il requisito della lettera b) di tale disposizione legislativa ovvero sia “la presenza di nesso causale tra funzione esercitata e fatti giuridicamente rilevanti” atteso che l’archiviazione del procedimento penale ha come presupposto che il ... omissis non compie un atto proprio del suo ufficio né tanto meno un atto contrario ai doveri del proprio ufficio [...]»;*
2. *«è da ritenersi sussistere il requisito della lettera a) di tale disposizione legislativa ovvero sia “l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato” in considerazione dell’acclarata circostanza che l’atto posto in essere dall’amministratore non è un atto proprio del suo ufficio come riportato al precedente punto 1)»;*
3. *«è da ritenersi ammissibile il riconoscimento da parte dell’Amministrazione a posteriori del comune gradimento sulla scelta del legale di fiducia [...] già nominato dall’interessato dal 19/10/2017, avvenuto con deliberazione n. 73 del 13/12/2017:*
  - a) *sul presupposto erroneo della disposizione contrattuale dell’art. 28 del CCNL per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed AA.LL. sottoscritto in data 14/09/2000 inerente i dipendenti del comparto e non gli amministratori,*
  - b) *in assenza di polizza attiva di assicurazione degli amministratori del rischio che interessa,*
  - c) *in assenza di comunicazione preventiva al Comune di preventivo delle spese legali al fine della verifica da parte di questo della congruità,*
  - d) *senza assunzione di impegno di spesa in violazione delle disposizioni legislative di cui agli artt. 191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000,*
  - e) *comportando nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica»;*
4. *«è da ritenersi ammissibile il rimborso delle spese legali direttamente al legale e non ancora pagate allo stesso dall’amministratore comunale in difformità a quanto previsto dall’art. 86 TUEL».*

A tal fine faceva presente «[...] che tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo impegno contabile ed attestazione della (relativa) copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ivi compresi i provvedimenti con i

*quali il Comune conferisce apposito incarico legale ad un avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso» e che «nel caso, dunque, di mancanza dell'impegno contabile relativo a conferimento degli incarichi legali de quibus e/o concessione del patrocinio legale a mezzo legale di comune gradimento, si verterebbe in una fattispecie di acquisizione di servizi in violazione del citato art. 191 del D.lgs. n. 267 del 2000, con possibilità di riconduzione a sanatoria, nel sistema di contabilità dell'Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l'eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000 cit. con tutte le condizioni e limitazioni previste al riguardo [...]».*

L'Ente, a corredo della richiesta, allegava, in copia, il decreto di archiviazione del G.I.P. di Brindisi dell'11.05.2020; la deliberazione della giunta comunale n. 73 del 13.12.2017 di adesione e manifestazione di gradimento *ex post* del nominativo del professionista incaricato dal Vicesindaco; la nota del responsabile del servizio finanziario prot. n. 4519 del 29.12.2020 di rigetto della richiesta di pagamento dei compensi professionali avanzata dal legale incaricato.

Considerato in

## **DIRITTO**

Preliminarmente questa Sezione è chiamata a verificare l'ammissibilità dell'avanzata richiesta di parere, sotto il duplice profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettivo (attinenza del quesito alla materia di contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, assenza di interferenze con le funzioni requirenti o giurisdizionale della Corte, ovvero di altra magistratura).

### **1. Ammissibilità soggettiva.**

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, in quanto proveniente dal Sindaco, quale organo di vertice, legittimato istituzionalmente a richiederlo.

La mancata istituzione del C.A.L. all'interno delle regioni, così come il suo mancato funzionamento (è il caso della Regione Puglia, in cui l'organo sebbene istituito, non risulta ancora operante) non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo in tal caso ritenersi

legittimati ad avanzare la relativa istanza, i soli organi rappresentativi dell'ente locale (cfr. Sezione delle autonomie, atto di indirizzo 27.04.2004).

## **2. Ammissibilità oggettiva.**

**2.1.** Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, è necessario che il quesito posto dall'Ente abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica; che sia formulato in termini generali ed astratti; che non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente e che non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale e requirente), ovvero con giudizi pendenti presso altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

**2.2.** La richiesta di parere avanzata dal Sindaco di Poggiorsini deve considerarsi ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei termini e nei limiti di seguito specificati.

**2.3.** Il quesito, per come formulato in larga parte dal Comune istante, non involge l'interpretazione di norme di legge in materia di contabilità pubblica, secondo la nozione "dinamica" accolta dalla giurisprudenza della Corte dei conti sollecitando, viceversa, l'esercizio da parte di questa Sezione, di una funzione consulenziale che come noto travalica l'ambito della funzione consultiva demandata alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 (cfr. tra le altre, la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009 n. 9; la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2014; la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2019; la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/2020).

In particolare, con la deliberazione n. 5/AUT/2006, la Sezione delle autonomie, investita della specifica questione concernente la rimborsabilità delle spese legali sostenute da dipendenti o amministratori locali, assolti all'esito di giudizi a loro carico, ha avuto modo di chiarire *che «[...] ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle*

*spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase "discendente" distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico. Così delineato l'ambito oggettivo della materia, **la questione della rimborsabilità agli amministratori delle spese legali risulta totalmente estranea alla nozione di contabilità pubblica** cui si riferisce l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003».*

Tale approccio ermeneutico è stato successivamente confermato dalla stessa Sezione delle autonomie con deliberazione n. 3/2014/QMIG, precisando che tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre «all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente», occorre tener presente anche l'attinenza del quesito proposto ad «una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali»

È stato chiarito, in particolare, che: i) intanto una richiesta di parere può ritenersi ammissibile «in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie

*territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame) sul bilancio»; ii) la circostanza che la materia della rimborsabilità delle spese legali sia oggetto di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini «può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica», trattandosi di «fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede».*

**2.4.** I principi espressi dalla Sezione delle autonomie sono stati costantemente recepiti da questa Sezione, trattandosi di una delibera di orientamento e indirizzo cui le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti devono conformarsi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DL 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, (cfr. delib. n. 117/2021/PAR, n. 113/2020/PAR, n. 54/2019/PAR, n. 7/2018/PAR, n. 27/2017/PAR, n. 14/2016/PAR, n. 129/2015/PAR, n. 112/2015/PAR, n. 52/2015/PAR, n. 96/2014/PAR, n. 94/2014/PAR, n. 90/2014/PAR).

**2.5.** Venendo al caso di specie, alla luce delle osservazioni e dei principi sopra esposti e in conformità ai vincolanti criteri di orientamento stabiliti dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 5/AUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, deve ritenersi che la richiesta di parere formulata dal Comune di Poggiorsini, con riferimento ai **quesiti di cui ai punti sub 1, 2, 3 lett. a), b), c) e sub 4)** si appalesano inammissibili sotto il profilo oggettivo, in quanto risultano travalicare i limiti e l'ambito della funzione consultiva affidata alla Corte dei conti.

Le questioni inerenti alla rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori dell'Ente non possono farsi rientrare in questa ampia accezione di "contabilità pubblica", trattandosi di tematica, come chiarito dalla stessa Sezione delle autonomie con delibera di orientamento n. 3/2014/QMIG «*i cui profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede*», ed in relazione alle quali non è dato rinvenire «*quei caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la*

*peculiare attribuzione da parte del legislatore» (il quesito, sovrapponibile a quello in esame, verteva sulla rimborsabilità delle spese legali sostenute da un amministratore, assolto in sede penale con la formula “perché il fatto non sussiste”).*

Inoltre, i quesiti si presentano oggettivamente inammissibili anche in ragione del fatto che non prospettano un dubbio interpretativo in ordine a un dato normativo, ma sollecitano un parere in ordine a una specifica e concreta scelta gestionale di esclusiva spettanza dell’Ente.

Giova al riguardo rammentare che la richiesta di parere, pur originando da un’esigenza gestionale dell’ente, deve rimanere circoscritta al piano generale ed astratto dell’interpretazione di una disposizione dal significato controverso, attinente alla materia contabile, essendo viceversa preclusa l’indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri che determinerebbero *“l’inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali dell’ente territoriale”* (cfr. SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 54/2010).

Diversamente opinando, *“detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità”* (cfr. Sez. Autonomie 11/2020).

**2.6. Venendo ai quesiti di cui al punto n. 3, lett. d) ed e),** ritiene il Collegio che gli stessi presentino, viceversa, profili di natura contabile meritevoli di essere analizzati e, come tali, suscettibili di superare l’inammissibilità come definita, in linea generale, dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3 del 2014.

In tal caso, infatti, il parere richiesto non investe il tema della rimborsabilità o meno di determinate spese legali agli amministratori, quanto le condizioni per lo stanziamento della spesa e la relativa copertura e più in generale la portata della clausola di invarianza finanziaria come prevista dal legislatore all’art. 86, comma 5 del TUEL, (*«[...] il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [...]»*), questioni che all’evidenza incidono direttamente sulla programmazione e sulla gestione del bilancio e sui relativi equilibri.

2.7. Ed invero, l'articolo 86, comma 5, secondo periodo, del TUEL subordina il rimborso ai propri amministratori delle spese legali da essi sostenute – in presenza dei presupposti previsti dalla legge – al rispetto del principio dell'invarianza finanziaria («*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*»).

La norma appena richiamata impone l'invarianza finanziaria sia per le spese sostenute dall'ente per assicurare i propri amministratori contro i rischi derivanti dall'espletamento del loro mandato, sia per il rimborso, in presenza degli specifici presupposti previsti dalla legge, ai propri amministratori delle spese legali sostenute da questi ultimi (dispone che «*gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave*»).

Come è stato chiarito dalla giurisprudenza contabile, la disposizione contenuta nel novellato comma 5 dell'art. 86 del TUEL (entrato in vigore in data 15 agosto 2015), «*non impone al Comune una spesa obbligatoria com'è invece stabilito nei precedenti commi per il caso degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi (obbligatori), o per il caso del rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto. Il comma 5, invece, si limita a facultizzare il Comune a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l'assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*» (Sezione regionale di controllo per la Basilicata, delibera n. 45/2017).

Circa l'interpretazione ed esatta delimitazione della clausola di invarianza finanziaria, la giurisprudenza contabile, più volte chiamata a pronunciarsi sulle problematiche giuridiche e contabili collegate a tale vincolo, ha registrato un contrasto che ha condotto all'emersione di due principali orientamenti, ben



delineati dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 17/SEZAUT/2021/QMIG.

Secondo un primo orientamento, il vincolo di invarianza finanziaria va valutato con riferimento al solo aggregato delle “spese di funzionamento”, dimodoché l’ente sarebbe tenuto ad assicurare che le spese di funzionamento dell’esercizio non superino l’ammontare delle spese di funzionamento sostenute nell’esercizio precedente, potendo, per garantire tale invarianza, eventualmente ridurre altre spese appartenenti allo stesso aggregato (Sez. controllo Lombardia, delib. n. 452/2015/PAR e n. 470/2015/PAR; Sez. controllo Puglia, delib. n.33/2016/PAR e delib. n.7/2018/PAR; Sez. controllo Piemonte, delib. n.145/2016/PAR; Sez. controllo Emilia-Romagna, delib. n.48/2016/PAR; Sez. controllo Molise, delib. n. 55/2018/PAR).

Al contrario, una seconda opzione ermeneutica ritiene che le clausole di invarianza finanziaria sovente utilizzate dal legislatore, al pari di quella in esame devono essere interpretate nel senso che la spesa di cui all’art. 86, comma. 5, TUEL può essere sostenuta nella misura in cui trovi copertura in risorse già presenti nel bilancio dell’ente locale, anche per effetto della riduzione di altre spese, attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, in modo che sia salvaguardato il complessivo equilibrio finanziario dell’ente, almeno per la parte corrente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che è partecipe di quell’equilibrio (Sez. controllo Basilicata, delibere n. 37/2016/PAR; n. 39/2016/PAR e n. 45/2017/PAR, cui aderisce Sez. controllo Abruzzo, delib. n. 127/2017/PAR).

La Sezione delle autonomie, con la pronuncia sopra richiamata, aderisce al secondo dei due orientamenti, osservando in particolare che *«La formulazione della norma in esame [...] non consente di individuare uno specifico aggregato al quale fare riferimento per parametrare la clausola di invarianza finanziaria [...]. Si condivide, pertanto, la posizione espressa dal secondo degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, secondo cui, laddove il legislatore ha voluto imporre all’ammontare di una spesa un limite specifico, lo ha fatto espressamente, individuando l’aggregato a cui fare riferimento per delimitare l’incremento della spesa. Si richiamano, in proposito, a titolo esemplificativo, i limiti posti dall’art. 6 e dall’art. 9, comma 28, d.l. 31 maggio 2010, n.*

78, nonché dall'art. 1, comma 557- quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema rispettivamente di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e di contenimento delle spese di personale. Peraltro, come già sottolineato da una parte della giurisprudenza contabile, il primo orientamento risulta di difficile applicazione concreta nel caso in cui si consideri, non tanto la spesa per assicurare gli amministratori locali «in quanto già ammessa dall'ordinamento, con l'effetto di subordinarne il mantenimento in bilancio alla condizione che il premio assicurativo non aumenti oltre il limite della spesa assunta a parametro», quanto gli oneri per il rimborso delle loro spese legali. In tal caso, infatti, «sarebbe insormontabile la difficoltà di prevedere in bilancio risorse per la (nuova) spesa laddove fosse del tutto priva di precedenti (stanziamenti, impegni o pagamenti) sui quali calibrare l'invarianza finanziaria» (Sez. reg. Basilicata n. 45/2017) [...].

La Sezione delle autonomie, in particolare, valorizza il legame della clausola di invarianza con il principio costituzionale di copertura delle spese di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione, osservando che, secondo tale disposizione, «il legislatore può introdurre nuovi o maggiori oneri solo indicando in modo specifico, anticipato e credibile, i mezzi per farvi fronte. Nel caso in cui il legislatore ritenga che dalla norma non debbano discendere nuovi oneri finanziari deve, dandone adeguata dimostrazione nella relazione illustrativa che accompagna la norma, introdurre la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dalla nuova disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [...]. Tale neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell'ente, che, anche a seguito dell'applicazione della norma, deve restare in equilibrio. Quest'ultima soluzione [...] consente all'ente che, contabilmente, abbia agito nel rispetto dei principi dettati dalla legge (ad esempio costituendo un congruo accantonamento a fondo rischi in considerazione del contenzioso che coinvolge i propri amministratori), di affrontare la spesa, garantendo, al contempo, il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di parte corrente».

In conclusione, la Sezione delle autonomie enuncia il seguente principio di diritto: «Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l'ente può sostenere le spese di cui all'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali

*spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziata in bilancio, con la conseguenza di non alterare l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente».*

Ne discende, in ossequio all'indirizzo nomofilattico sopra espresso, che la copertura delle nuove spese – in ipotesi quelle relative alle spese legali sostenute dagli amministratori assolti – può considerarsi legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, ovvero in specifici accantonamenti.

### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le ragioni innanzi esposte:

- in relazione ai quesiti di cui ai **punti sub 1, 2, 3 lett. a), b), c) e sub 4**, dichiara inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo oggettivo;
- in relazione ai quesiti di cui al **punto n. 3, lett. d) ed e)**, rende il parere nei termini di cui in motivazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

F.to Daniela PIACENTE

Il Presidente

F.to Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2023

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott. Salvatore SABATO